

Codice A1012A

D.D. 13 maggio 2020, n. 168

"RADICI - Fondazione per le memorie di Langhe, Roero e Monferrato" siglabile "Fondazione Radici" con sede in Grinzane Cavour (CN), presso il Castello. Provvedimenti in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata.



ATTO N. DD-A10 168

DEL 13/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: “RADICI - Fondazione per le memorie di Langhe, Roero e Monferrato” siglabile “Fondazione Radici” con sede in Grinzane Cavour (CN), presso il Castello. Provvedimenti in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata.

Premesso che:

Il Presidente della “RADICI - Fondazione per le memorie di Langhe, Roero e Monferrato” siglabile “Fondazione RADICI”, con sede in Grinzane Cavour (CN) presso il Castello, in Via Castello n. 5, ha presentato istanza di iscrizione della Fondazione medesima nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.01;

la Fondazione non ha fini di lucro, opera esclusivamente sul territorio della Regione Piemonte e persegue le seguenti finalità:

- 1) raccolta di materiale audiovisivo finalizzato alla creazione di una grande banca dati di storia del territorio;
- 2) realizzazione di libri, film, audiovisivi, raccolte fotografiche, monografiche, biografiche e tutto quanto attenga alla salvaguardia e alla promozione della conoscenza di Langhe Monferrato e Roero, il tutto meglio specificato nell’art. 2 dello Statuto allegato al presente provvedimento.

I Fondatori, ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001 modificata con D.G.R. n. 18 – 5603 dell’11.09.2017, hanno conferito a costituzione del patrimonio iniziale indisponibile della Fondazione la complessiva somma di €. 39.000,00 (trentanovemila virgola zero zero);

l’atto costitutivo e relativo Statuto è stato redatto in data 12/02/2020 Rep. n. 8163 a rogito Dott.ssa Lucia Cotto, Notaio in Alba, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, registrato a Cuneo il 15/02/2020 al n. 3325 serie 1T;

rilevato che la Direzione Cultura, Turismo e Commercio, contattata al fine di esprimere parere in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001, ha espresso parere positivo;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016;

Vista la D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale provvisorio delle persone giuridiche;

Vista il D.P.R. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77;

Visto il D.lgs 117/2017 e s.m.i

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, della "RADICI - Fondazione per le memorie di Langhe, Roero e Monferrato" siglabile "Fondazione Radici" con sede in Grinzane Cavour (CN), presso il Castello.

Lo Statuto della Fondazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinata dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Lr. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrativa Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi
civici)
Firmato digitalmente da Marco Piletta

Allegato

ALLEGATO B) REP. 8163 RACC. 6677

STATUTO

RADICI

Fondazione per le memorie di Langhe, Roero e Monferrato

Articolo 1 - Denominazione, costituzione, sede, soci, durata

1.1 - E' costituita ai sensi del Codice Civile una Fondazione denominata "RADICI - Fondazione per le memorie di Langhe, Roero e Monferrato" siglabile "Fondazione Radici" con sede in Grinzane Cavour presso il Castello, in Via Castello numero civico 5.

1.2 - Assumono la qualifica di Fondatori i soggetti che partecipano alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione.

Potranno essere Soci Fondatori i seguenti soggetti:

- a) gli Enti Pubblici, territoriali e non territoriali,
- b) gli Enti economici (quali EGEA e Istituti di credito di diritto pubblico) e non economici (quali Camere di Commercio e Università), gli organismi di diritto pubblico,
- c) gli Enti Privati (tra cui le associazioni di categoria),
- d) i Consorzi vitivinicoli e agroalimentari, le Associazioni Culturali purché senza fini di lucro,
- e) le persone fisiche che possano concorrere alla realizzazione degli scopi della Fondazione.

Potranno altresì essere ammessi, dal Collegio dei Fondatori, con le maggioranze di cui al successivo art.8.2 lettera c), con la qualifica di Soci Fondatori tre soggetti rientranti in una delle categorie di cui alle precedenti lettere a), b) c) d) ed e), che aderiscano alla Fondazione entro due anni dalla sua costituzione, essi dovranno versare un contributo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore alla quota di adesione versata dai fondatori in sede di atto costitutivo.

Assumono la qualifica di Partecipanti i soggetti che condividendo le finalità istituzionali della Fondazione chiedono di aderirvi dopo la sua costituzione.

Potranno essere ammessi con la qualifica di Soci Partecipanti, e con le maggioranze di cui al successivo art.8.2 lettera c), soggetti rientranti nelle categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e); essi dovranno versare un contributo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore alla quota di adesione versata dai fondatori in sede di atto costitutivo.

1.3 - Sono Soci Sostenitori, pubblici o privati, tutti coloro che ne faranno richiesta dopo la costituzione della Fondazione, versando un contributo minimo che verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore alla quota di adesione versata dai fondatori in sede di atto costitutivo.

I soci Sostenitori non hanno diritto di voto.

1.4 - Possono essere soci onorari i soggetti che verranno chiamati a far parte della Fondazione dal Consiglio di Amministrazione.

I soci onorari non sono tenuti a versare alcun contributo alla Fondazione né hanno diritto di voto.

1.5 - L'ammissione alla Fondazione quale socio fondatore o partecipante si richiede inoltrando domanda scritta dalla quale deve risultare:

- a) se ente, la ragione sociale o la denominazione sociale, luogo e data di



35



costituzione, sede legale ed eventuale domicilio; se persone fisiche, i dati anagrafici completi; =====

b) tipo di attività esercitata, =====

c) dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione totale dell'Atto Costitutivo, delle disposizioni dello Statuto, delle norme e degli eventuali Regolamenti, delle deliberazioni già adottate dagli Organi della Fondazione. Il Regolamento Interno di funzionamento di cui all'art. 8.2 lettera j) potrà individuare ulteriori elementi necessari al perfezionamento dell'adesione. ---

1.6 - Sulla domanda di adesione alla Fondazione decide, in modo inappellabile, il Collegio dei Fondatori per quanto riguarda i Soci Fondatori e i soci Partecipanti; l'eventuale riconsiderazione della domanda può essere motivata a chi l'ha sottoposta, ma non è soggetta ad impugnazione. =====

La qualità di Fondatore e Partecipante ha natura permanente, fatte salve le ipotesi di esclusione su decisione del Collegio dei Fondatori presa a maggioranza dei due terzi dei componenti, o di recesso; i Fondatori e i Partecipanti avranno facoltà di recedere con invio di lettera raccomandata almeno sei mesi prima della chiusura di ciascun esercizio e il recesso avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. =====

1.7 - La Fondazione potrà definire forme di partenariato e/o sponsorizzazione anche non continuativi con soggetti pubblici e/o privati che, condividendo le finalità della Fondazione, possano sostenerne, in denaro e/o in natura, le attività. =====

1.8 - La Fondazione avrà durata a tempo indeterminato. =====

Articolo 2 - Finalità =====

2.1 - La Fondazione, che è apolitica, non ha fini di lucro e non distribuisce utili, persegue le seguenti finalità, secondo le linee guida e gli indirizzi assunti dai Soci Fondatori. =====

a) raccolta di materiale audiovisivo finalizzato alla creazione di una grande banca dati di storia del territorio, =====

b) realizzazione di libri, film, audiovisivi, raccolte fotografiche, monografiche, biografiche e tutto quanto attenga alla salvaguardia e alla promozione della conoscenza di Langhe Monferrato e Roero; =====

c) raccolta e catalogazione di materiale storico e contemporaneo con il fine di mettere a disposizione di soggetti ed istituzioni pubbliche e private una memoria che diventi conoscenza e strada da perseguire per il futuro del territorio. =====

2.2 - Nell'ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi: =====

a) l'organizzazione di mostre, nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere, =====

b) l'organizzazione, la promozione, la realizzazione, il coordinamento e il patrocinio di progetti, di iniziative, di attività ed eventi culturali, di tutela dell'ambiente e del paesaggio o di diffusione delle tradizioni enoiche ed enogastronomiche; =====

c) l'organizzazione di itinerari culturali, paesaggistici ed enoici individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli Enti e organi competenti per il turismo; =====

d) la promozione della formazione professionale mediante specifici

disavanzi di gestione. =====

3.4 - Per l'utilizzo dei locali, la Fondazione stipulerà con i soggetti proprietari, o comunque aventi titolo, appositi contratti e/o convenzioni che individueranno puntualmente le porzioni dei locali e i beni funzionali all'esercizio delle attività per il perseguimento delle finalità della Fondazione e regoleranno ogni rapporto inerente e conseguente, compresa la ripartizione delle spese manutentive dei beni mobili e immobili. =====

Articolo 4 - Organi =====

4.1 - Sono organi della Fondazione: =====

a) il Presidente della Fondazione; =====

b) il Collegio dei Fondatori; =====

c) l'Assemblea dei Soci Partecipanti, =====

d) il Consiglio di Amministrazione, =====

e) il Comitato Scientifico; =====

f) il Collegio dei Revisori dei Conti. =====

Articolo 5 - Presidente, Vice-Presidente e Presidente Onorario della Fondazione. =====

5.1 - Il Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori. Può essere anche soggetto esterno alla Fondazione. =====

5.2 - Il Presidente, cui spetta la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede con diritto di voto le adunanze del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno. =====

5.3 - Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri. =====

5.4 - Il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica quanto il Consiglio di Amministrazione. =====

5.5 - Il Vice-Presidente della Fondazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento del medesimo, fatta eccezione nel presiedere il Collegio dei Fondatori, funzione che in assenza del Presidente compete al Consigliere più anziano. =====

5.6 - Il Presidente Onorario della Fondazione può essere eletto dal Collegio dei Fondatori e può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri, tra coloro che si sono distinti per particolari meriti nel settore della cultura e per manifeste qualità personali. Il Presidente Onorario ha durata pari al Consiglio che lo ha nominato, è invitato e può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione. =====

Articolo 6 - Collegio dei Fondatori =====

6.1 - Il Collegio dei Fondatori, è composto dai Soci Fondatori e dal Presidente eletto in conformità a quanto previsto dagli artt. 5.1, 5.2 e 5.5. =

6.2 - La carica di componente del Collegio dei Fondatori è a titolo gratuito. =

Articolo 7 - Funzionamento del Collegio dei Fondatori =====

7.1 - Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente (o in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano) almeno una volta all'anno entro il mese di dicembre per l'approvazione del Documento programmatico annuale di cui all'art.16, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno tre componenti. La prima seduta del Collegio dei Fondatori è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età fino all'elezione del Presidente.

7.2 - Le sedute del Collegio dei Fondatori si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo in Piemonte. =====

7.3 - L'avviso di convocazione, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione (sia in prima sia in eventuale seconda convocazione) nonché dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione (lettera raccomandata, fax o e-mail), ai Consiglieri e al Collegio dei Revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 (quarantotto) ore. Copia dell'avviso viene trasmesso al Presidente Onorario, se nominato, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico e al Direttore Generale della Fondazione (se nominato) che possono partecipare senza diritto di voto. =====

7.4 - Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese: =====

a) in prima convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega; =====

b) in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. =====

In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente o di chi presiede. =====

7.5 - E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. =====

Articolo 8 - Attribuzioni del Collegio dei Fondatori =====

8.1 - Al Collegio dei Fondatori spetta una generale funzione di coordinamento dell'attività della Fondazione, nonché di salvaguardia delle sue finalità. =====

8.2 - Sono riservate alla competenza del Collegio dei Fondatori. =====

a) la nomina e la revoca del Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e secondo quanto stabilito all'art. 5; =====

b) La nomina e la revoca con la predetta maggioranza degli altri membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 10; =====

c) l'accoglimento, ex art.1.2, di nuovi Soci con la qualifica di "Fondatori", con delibera presa a maggioranza assoluta dei componenti il Collegio, nonché l'accoglimento ex art.1.2 di Soci "Partecipanti", con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Collegio; =====

d) la definizione degli obiettivi e le linee guida dell'attività della Fondazione nonché l'approvazione, sulla base delle proposte avanzate dal Consiglio di Amministrazione coadiuvato dal Comitato Scientifico, del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art. 17; =====

e) l'approvazione del Documento programmatico annuale di cui all'art. 16 predisposto dal Consiglio di Amministrazione coadiuvato dal Comitato Scientifico; =====

f) l'approvazione del Bilancio d'esercizio o Conto Consuntivo nonché del Bilancio Preventivo; per tale approvazione sarà sufficiente il voto favorevole



- dei due terzi dei Soci Fondatori; -----
- g) la nomina del Collegio dei Revisori composto da tre Revisori dei Conti tra cui nominare il Presidente, nel rispetto delle previsioni di cui all'art.14, comma 1 e comma 2; -----
- h) la delibera su modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti; -----
- i) la delibera per lo scioglimento anticipato con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti; -----
- j) l'approvazione del Regolamento Interno di funzionamento sottopostogli dal Consiglio di Amministrazione entro novanta giorni dall'insediamento di quest'ultimo. -----

Articolo 9 - Assemblea dei Partecipanti -----

9.1 - L'Assemblea dei Partecipanti è costituita dai Soci Partecipanti. -----

9.2 - L'Assemblea dei Partecipanti: -----

- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione fino a un massimo di due, in conformità a quanto disposto dal successivo art.10.1 lett.c), -----

- formula pareri consultivi, e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, e ha il diritto di sottoporli al Consiglio di Amministrazione. I pareri dell'Assemblea dei Partecipanti non sono mai vincolanti per il Consiglio di Amministrazione. ==

All'Assemblea dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Collegio dei Fondatori, con indicazione dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria, su cui l'Assemblea può esprimere pareri non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione. -----

L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. -----

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata mediante raccomandata, invio di telefax o di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli Soci Partecipanti all'atto dell'ammissione alla Fondazione, recapiti che gli stessi Soci Partecipanti dovranno aver cura di mantenere aggiornati (comunicando eventuali variazioni al Consiglio di Amministrazione). La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno otto giorni prima della riunione. Le riunioni si possono tenere anche fuori della sede sociale, purché in Piemonte. -----

L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente della Fondazione. -----

Anche in mancanza di convocazione l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita quando sono presenti tutti i Soci Partecipanti ed il Presidente. -----

Il Presidente della Fondazione presiede la riunione. In caso di suo impedimento o rinuncia i Partecipanti presenti designano, a maggioranza, il presidente della riunione. -----

Delle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima e dal segretario, scelto dal presidente della riunione tra i Partecipanti. -----

Al fine del conferimento di deleghe: =====
- ogni Partecipante può conferire delega scritta ad un altro Partecipante; ==
- ciascun Partecipante non può rappresentare più di numero 2 (due)
Partecipanti. =====

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione =====

10.1 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, nominati, salvo quanto infra stabilito per il primo consiglio di amministrazione, come segue: =====

- a) il Presidente, ai sensi dell'art. 5.1, =====
- b) un componente in rappresentanza della Regione Piemonte, nominato dalla Giunta Regionale, =====
- c) non più di due componenti in rappresentanza dei Soci Partecipanti, nominati dall'Assemblea dei Partecipanti, a condizione che i Soci Partecipanti siano almeno cinque, =====
- d) i restanti componenti in rappresentanza dei Soci Fondatori, nominati dal Collegio dei Fondatori. =====

Il primo Consiglio di Amministrazione sarà nominato nell'atto costitutivo. ==

10.2 - Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, salvo revoca o dimissioni ed i suoi membri sono rieleggibili non più di due volte. =

10.3 - Il Consiglio di Amministrazione provvede all'ordinaria ed alla straordinaria gestione della Fondazione. =====

10.4 - Rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: =====

- a) la nomina e la revoca del Vice Presidente con il voto favorevole dei suoi componenti secondo quanto previsto dall'art. 5.3; =====
- b) la redazione del Bilancio Preventivo annuale e pluriennale; =====
- c) la predisposizione del documento programmatico annuale di cui all'art.16, e del Documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art.17; entrambi da sottoporre al Collegio dei Fondatori; =====
- d) la redazione del Bilancio d'esercizio (o Conto Consuntivo), e della relativa relazione sull'attività svolta, da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori; =====
- e) la redazione, entro novanta giorni dal proprio insediamento, del Regolamento Interno di funzionamento della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori, nonché la vigilanza sull'attuazione e sul rispetto del medesimo; =====
- f) l'assunzione del personale dipendente della Fondazione, la determinazione delle mansioni e del corrispettivo; =====
- g) l'intrattenimento di rapporti con istituti di credito, l'apertura e la chiusura di conti correnti e l'operatività sui medesimi, la prestazione di fidejussioni a garanzia di pagamenti individuati, in generale il compimento di tutte le operazioni bancarie che si rendano necessarie in relazione ai poteri conferiti; =====
- h) la nomina di consulenti; =====
- i) l'istituzione di eventuali comitati operativi o gruppi di lavoro; =====
- j) la trasmissione ai Soci di documenti da essi eventualmente richiesti, di volta in volta, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione; =====
- k) la proposta al Collegio dei Fondatori e quindi ai soci fondatori e partecipanti di eventuale reintegrazione del Fondo di dotazione; =====



35



l) la eventuale nomina e la revoca del Direttore Generale, da scegliersi al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'attribuzione, sempre su proposta del Presidente, del compimento di specifiche operazioni e la delega dei relativi poteri; =====

m) la nomina e la revoca di procuratori per determinati atti o categorie di atti;

n) la determinazione degli eventuali contributi annui a carico di chi riveste la qualifica di Socio, di importo non superiore alla quota di adesione versata dai fondatori in sede di atto costitutivo. =====

o) la nomina e la revoca dei componenti il Comitato Scientifico. =====

10.5 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare propri poteri ed attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti. =====

10.6 - La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è a titolo gratuito, fatto salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute nell'esercizio della carica. =====

Articolo 11 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione =====

11.1 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente (o in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente) almeno due volte all'anno entro il mese di dicembre per l'approvazione del Bilancio Preventivo ed entro il mese di giugno per l'approvazione del Conto Consuntivo, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno due componenti. =====

11.2 - La convocazione è effettuata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata, telefax o e-mail da inviarsi a tutti i membri almeno tre giorni prima della riunione, salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione può avere luogo, anche a mezzo telegramma, telefax o e-mail, con preavviso di almeno ventiquattro ore. =====

11.3 - E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. =====

11.4 - Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. =====

11.5 - Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare, se nominato e senza diritto di voto, il Direttore Generale. =====

Articolo 12 - Direttore Generale =====

12.1 - Il Direttore Generale, nell'ipotesi in cui venga nominato, è scelto dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei propri componenti, la durata in carica coincide con quella del Consiglio di Amministrazione. =====

12.2 - Il Direttore Generale svolge la funzione di segreteria e dirige la struttura operativa della Fondazione. =====

12.3 - Il Direttore Generale, in particolare: =====

a) coordina e dirige i lavori del Consiglio di Amministrazione, esercitando le competenze delegategli dal Consiglio stesso; =====

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione; =====

c) partecipare alla redazione del Regolamento Interno di funzionamento

- della Fondazione da parte del Consiglio di Amministrazione, =====
- d) partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, se invitato e senza diritto di voto, provvedendo nel caso alla relativa verbalizzazione; ==
- e) partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Collegio dei Fondatori, provvedendo alla relativa verbalizzazione; =====
- f) coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione: =====
- del Bilancio Preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico annuale di cui all'art. 16; =====
 - del Bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta, =====
- g) sottopone al Collegio dei Fondatori per la relativa approvazione il documento programmatico annuale di cui all'art. 16; =====
- h) coordinandosi con il Comitato Scientifico, coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art.17 da sottoporre al Collegio dei Fondatori; =====
- i) cura le relazioni tra gli Organi della Fondazione e quelle con i soggetti terzi volte a favorire iniziative finalizzate al raggiungimento dello scopo, ==
- j) firma la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione; =====
- k) svolge ogni altra funzione affidatagli dal Consiglio di Amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi. ----

Articolo 13 - Comitato Scientifico =====

13.1 - Il Comitato Scientifico è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è composto da non più di 14 membri, scelti tra una rosa di candidati secondo criteri di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di specializzazione storico, artistico, museale ed enoico della Fondazione, indicati dai Soci Fondatori. =====

13.2 - I componenti il Comitato durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e scadono con esso, salvo revoca da parte del Collegio dei Fondatori. =====

13.3 - Il Comitato Scientifico si riunisce a seguito di convocazione del suo Presidente almeno ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La prima seduta del Comitato Scientifico è convocata e presieduta dal componente più anziano di età fino all'elezione del Presidente. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze, in caso di parità prevale il voto del Presidente. =====


13.4 - Alle riunioni del Comitato Scientifico possono assistere il Presidente della Fondazione e il Direttore Generale. =====

13.5 - Il Comitato Scientifico, che ha funzione consultiva, esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito; =====

a) agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione, in tal modo anche supportando il Consiglio di Amministrazione, nella predisposizione del documento programmatico annuale di cui all'art.16 e nella predisposizione del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art.17, entrambi da portare all'approvazione del Collegio dei Fondatori; =====

b) ai criteri generali di gestione, di valorizzazione dei beni di cui all'art. 2 e di sviluppo delle collezioni. =====

13.6 - Per l'espressione di pareri sugli indirizzi scientifici e culturali che fanno capo alla Fondazione, sulle acquisizioni di beni, appartenenti alla categoria individuata all'art.2.1, nonché su ulteriori specifiche iniziative, il



15



Comitato Scientifico può operare in sottocommissioni, eventualmente allargate alla partecipazione di altri esperti. =====

13.7 - Il Comitato Scientifico può elaborare autonomamente proprie proposte in merito agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione che ad essa fanno capo, sottoponendole al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Fondatori, i quali hanno l'obbligo di esprimersi in proposito. ===

Articolo 14 - Collegio dei Revisori dei Conti =====

14.1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi nominati, ex art.8.2 lett.g), dal Collegio dei Fondatori, che ne nomina altresì il Presidente. =====

14.2 - Revisori devono essere tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili ed essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. =====

14.3 - I Revisori durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e scadono con esso. Essi possono essere rinominati una sola volta. In caso di sostituzione di un Revisore in corso di mandato si applica, per quanto applicabile, la disposizione di cui all'art. 2401 codice civile. =====

14.4 - Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni indicate negli artt. 2403 e 2407 codice civile, al Collegio dei Revisori è affidato il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis codice civile. =====

14.5 - Il Collegio dei Revisori vigila sull'attività svolta dagli altri organi della Fondazione e riferisce senza indugio al Presidente, ai soci Fondatori e Partecipanti le eventuali gravi irregolarità riscontrate. =====

Articolo 15 - Esercizio e bilanci =====

15.1 - L'esercizio ha inizio il 1(primo) gennaio e si conclude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. =====

15.2 - Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Direttore Generale (se nominato), redige il bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice civile in materia di redazione di bilancio. =====

15.3 - Il Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Direttore Generale (se nominato), predispone: =====

a) entro il 30 (trenta) giugno l'eventuale aggiornamento del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art.17 in collaborazione con il Comitato Scientifico, da portare all'approvazione del Collegio dei Fondatori entro il 30 (trenta) settembre, =====

b) entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno il documento programmatico annuale di cui all'art. 16 in collaborazione con il Comitato Scientifico, da portare all'approvazione del Collegio dei Fondatori entro il 31 dicembre, ===

c) entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il bilancio preventivo annuale e pluriennale. =====

15.4 - Il Bilancio d'esercizio ed il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale devono essere sottoposti dal Consiglio di Amministrazione all'esame del Collegio dei Revisori dei conti con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla data fissata per l'approvazione in Collegio dei Fondatori, salvo rinuncia da parte del Collegio di detto termine. I Revisori esprimono, con Relazione scritta destinata al Collegio dei Fondatori, il proprio parere in ordine all'approvazione dei Bilanci. =====



15.5 - Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del Bilancio Preventivo approvato. =====

Articolo 16 - Documento programmatico annuale =====

16.1 - Entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Direttore Generale (se nominato) e dal Comitato Scientifico, predispone il Documento programmatico annuale relativo all'attività da svolgersi nell'esercizio successivo, da portare all'approvazione del Collegio dei Fondatori entro il 31 (trentuno) dicembre =

Articolo 17 - Documento programmatico - finanziario pluriennale =====

17.1 - Il Documento programmatico-finanziario pluriennale è il documento, cui deve attenersi il Consiglio di Amministrazione, che determina, per il periodo di durata in carica del Collegio dei Fondatori, le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento. =====

17.2 - Il Documento programmatico-finanziario pluriennale viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Direttore Generale (se nominato) e dal Comitato Scientifico, entro 90 giorni dalla sua entrata in carica, ed eventualmente aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, ed è di riferimento vincolante in occasione della redazione dei documenti di cui ai precedenti artt. 15.3 lettere b) e c), e 16. =====

Articolo 18 - Scioglimento =====

18.1 - La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile. =====

18.2 - La delibera per lo scioglimento della Fondazione deve ottenere il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei componenti il Collegio dei Fondatori. =====

18.3 - I Fondatori nominano un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione. =====

18.4 - A fronte dello scioglimento tutti i beni della Fondazione vengono attribuiti ad altri Enti che hanno fini analoghi. =====

18.5 - In ogni caso, all'atto dello scioglimento, i beni eventualmente affidati in concessione alla Fondazione tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti. =====

Articolo 19 - Disposizioni finali =====

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto sono richiamate le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia. =====

Firmato: Claudio Rosso - Tibaldi Antonio - Fabrizio Pace - Scuderi Marco - Mauro Gola - Luigi Giuseppe Barbero - Badellino Giacomo - Pierpaolo Carini - Comaschi Gian Franco - Filippo Mobrìci - Claudio Carena - Bartolomeo Salomone - Arosio Mario - Cabutto Luigi - Piciuccio Katia - Jessica Torasso - Lucia Cotto Notaio =====

E' copia conforme all'originale; la presente consta di dodici fogli, oltre
il presente e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. =====
Alba, diciassette febbraio duemilaventi =====

Luca Cotto

